



Estratto del

VERBALE N°393 - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì 30 del mese di marzo, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, si è convocato in seduta ordinaria il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Terres, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis.
- 2) Omissis.
- 3) Omissis.
- 4) Omissis.
- 5) Omissis.
- 6) Delibera di non applicazione dell'annullamento parziale dei carichi di importo residuo fino a mille euro affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- 7) Omissis.

Sono presenti i Delegati Sigg.:

Dalpiaz Mattia,
Paoli Omar,
Dalpiaz Gilberto,
Dalpiaz Nicola

Assente giustificato il delegato sig.

Dalpiaz Gabriele

Sono presenti i Revisori Sigg.:

Dalpiaz Marco,
Dalpiaz Giorgio,

Assente giustificato il Revisore sig

Miclet Raffaele



Assiste il segretario Dalpiaz Aldo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dalpiaz Mattia, in qualità di Presidente del Consorzio, assume la presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti all'ordine del giorno in merito al quale vengono prese le seguenti

DELIBERAZIONI

Ad 1) Omissis.

Ad 2) Omissis.

Ad 3) Omissis.

Ad 4) Omissis.

Ad 5) Omissis;

Ad 6) Il Presidente informa il Consiglio dei Delegati che La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), e la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) hanno previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973). L'annullamento automatico di tipo "parziale" non riguarda invece le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive, diritti di notifica.



Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi anche i consorzi di miglioramento fondiario) hanno la facoltà di non applicare l'annullamento parziale adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all'Agente della riscossione.

Il Consiglio dei Delegati, sentito il Presidente, con votazione palese, 4 voti favorevoli e nessun contrario od astenuto

delibera

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 229 e 229-bis della legge n. 197/2022, la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 227 e, conseguentemente quelle del comma 228, della medesima legge n. 197/2022

Ad 7) Omissis,

Esaurito l'Ordine del Giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore 22.³⁰.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

f.to Dalpiaz Aldo

Il Presidente

f.to Dalpiaz Mattia

Il presente estratto è conforme all'originale conservato nel Libro Verbali delle riunioni del Consiglio dei Delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Terres.

Terres, 31 marzo 2023

Il Presidente